

Provincia di



Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooo

Ord. Resp. n. 22 /2014

Cassano Spinola, lì 23.09.2014

OGGETTO: temporanea istituzione del divieto di sosta e transito – manifestazioni “Pranzo in Piazza” e “Anpas Day” del 28/09/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il giorno 28.09.2014 si terranno la manifestazione ricreativa “Pranzo in Piazza” organizzata dalle Pro-loco di Cassano Spinola e la manifestazione culturale educativa “ANPAS DAY” organizzata dalla Croce Verde Cassanese, che interesseranno entrambe la Piazza XXVI Aprile di Cassano Spinola;

RITENUTO necessario istituire temporaneamente il divieto di sosta con la rimozione forzata e transito, nella parte di Piazza Ventisei Aprile interessata dalle manifestazioni ed in Via Quattro Novembre, per consentire un corretto svolgimento delle stesse;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada” e S.M.I.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 recante il testo del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S.” e S.M.I.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

VISTO il Decreto Sindacale n°2 del 11.07.2014, che designa l e funzioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 15 Maggio 1997 n°127, al Responsabile del Servizio;

ORDINA

la temporanea istituzione, del divieto di sosta e transito, dalle ore 07.00 sabato 27 settembre 2014 fino alle ore 20.00 di domenica 28 settembre 2014, nella parte laterale di Piazza Ventisei Aprile, lato nord Residenza Municipale.

L’inottemperanza al divieto di sosta, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, comporterà la RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI.

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e l’installazione di idonea segnaletica mobile nell’area interessata.

Si informa che ai sensi dell’art.37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali disposizioni, presentando lo stesso all’Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.

Avverte che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Arch. Tofalo Giacomo)